

CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI DEL SERVIZIO “CASA VIRTUOSA”

Le presenti condizioni contrattuali generali disciplinano i rapporti in essere tra il CLIENTE e DOLOMITI ENERGIA S.p.A. in relazione al contratto stipulato dal CLIENTE con DOLOMITI ENERGIA S.p.A. per l'esecuzione di un audit preliminare utile ad individuare possibili interventi per la riqualificazione energetica dell'unità immobiliare individuata dal CLIENTE (servizio denominato “Casa Virtuosa”, meglio definito nella sezione denominata “Casa Virtuosa” sul sito internet www.dolomitienergia.it), di seguito denominato “SERVIZIO”.

In seguito DOLOMITI ENERGIA S.p.A. sarà denominato FORNITORE e in caso di riferimento congiunto, il FORNITORE ed il CLIENTE saranno denominati “PARTI” e singolarmente “PARTE”.

Art. 1. - Conclusione e oggetto del CONTRATTO.

1.1. Il CLIENTE richiede al FORNITORE l'erogazione del SERVIZIO mediante compilazione e invio al FORNITORE di una richiesta, attraverso il portale telematico dedicato al SERVIZIO sul sito internet www.dolomitienergia.it. Il CLIENTE contestualmente alla richiesta dovrà compilare il modulo apposito del portale telematico, inserendo tutti i dati e le informazioni dell'immobile necessarie per l'esecuzione del SERVIZIO, quali in via esemplificativa e non esaustiva, caratteristiche dell'immobile, involucro opaco, serramenti esterni, confini, riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria, impianti a fonti rinnovabili, spesa energetica annua, comfort.

Qualora il CLIENTE richiama il SERVIZIO per più immobili dovrà presentare singole richieste per ciascun immobile, ciascuna limitata ad una singola unità immobiliare.

1.2. Il CONTRATTO si intenderà concluso e diverrà efficace nel momento in cui il FORNITORE riceverà dal CLIENTE la richiesta di cui all'art. 1.1., per l'inoltro della quale il CLIENTE dovrà aver preventivamente accettato le presenti condizioni generali, completa di tutti i dati e le informazioni necessari, e riceverà la conferma del buon fine del pagamento del corrispettivo dovuto dal CLIENTE, come previsto all'art. 4 che segue.

1.3. All'esito della conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE si impegna a:

- a) erogare al CLIENTE il SERVIZIO, a fronte del pagamento da parte del CLIENTE del corrispettivo indicato nella sezione denominata “Casa Virtuosa” sul sito internet www.dolomitienergia.it, con le modalità previste dal successivo art. 4 delle presenti condizioni;
- b) consegnare al CLIENTE, con apposita e-mail da inviare all'indirizzo indicato da quest'ultimo, un documento in formato “.pdf” contenente il report relativo al SERVIZIO, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della richiesta di cui all'art. 1.1 e della conferma, da parte del gestore del servizio di pagamento, del buon fine del pagamento richiesto al CLIENTE.

Art. 2. - Oggetto del SERVIZIO

2.1. Il SERVIZIO prevede la redazione da parte del FORNITORE, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal CLIENTE, di uno studio di pre-fattibilità utile ad evidenziare possibili interventi per la riqualificazione energetica dell'unità immobiliare individuata dal CLIENTE contenente, in particolare:

- a) elenco degli interventi di efficienza energetica potenzialmente realizzabili con investimento a carico del CLIENTE;
- b) indicazione del risparmio annuo delle bollette, dell'aumento stimato del valore dell'immobile e della riduzione di Co2 emessa nel caso di esecuzione degli interventi di efficienza energetica individuati nel report.

2.2. Le PARTI si danno reciprocamente atto che l'esecuzione del SERVIZIO non comporta in alcun modo l'esecuzione di un intervento di efficientamento energetico, né attività di certificazione energetica, ma rappresenta l'esecuzione di un mero studio di pre-fattibilità utile ad evidenziare possibili interventi per la riqualificazione energetica, la cui concretizzazione, ove successivamente appositamente richiesto dal CLIENTE con comunicazione da inviare all'indirizzo mail casa.virtuosa@dolomitienergia.it, dovrà essere verificata di volta in volta, dietro corrispettivo, con apposito studio di fattibilità da eseguire previo sopralluogo da parte di un tecnico abilitato (che verificherà, tra l'altro, la correttezza dei dati inseriti dal

cliente, le condizioni dell'immobile e la fattibilità degli interventi per la formulazione di un eventuale proposta tecnico economico).

Art. 3. - Qualità del SERVIZIO e limitazione di responsabilità del FORNITORE

3.1. Il CLIENTE accetta che il SERVIZIO oggetto del CONTRATTO sia erogato dal FORNITORE con le modalità tecniche che lo stesso, a suo insindacabile giudizio, ritiene più idonee ed opportune, anche avvalendosi del supporto e della collaborazione di operatori terzi.

3.2. Il CLIENTE si impegna a fornire dati e informazioni relativi all'immobile corretti e verificati, restando inteso che il CLIENTE rimane l'unico responsabile dell'inserimento, sull'apposito portale internet dedicato, dei dati e delle informazioni necessarie per l'esecuzione del SERVIZIO, e che il FORNITORE non avrà alcuna responsabilità qualora il CLIENTE inserisca dati o informazioni errate o non veritiere.

Il CLIENTE dichiara di essere consapevole che il SERVIZIO ha puro carattere informativo e non potrà essere considerato base sufficiente per l'avvio di interventi di riqualificazione energetica dell'immobile.

3.3. Fatta eccezione per i casi di dolo e colpa grave, il FORNITORE non sarà responsabile dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali patiti dal CLIENTE in conseguenza di sospensioni, inadempimenti, ritardi o interruzioni nell'esecuzione del SERVIZIO.

Art. 4. - Corrispettivi, modalità di fatturazione, clausola solve et repete, interessi

4.1. Il corrispettivo e le condizioni commerciali applicate dal FORNITORE per l'erogazione del SERVIZIO oggetto del presente CONTRATTO sono pubblicati nella sezione denominata "Casa Virtuosa" sul sito internet www.dolomitienergia.it e si intendono IVA inclusa ed applicati, in caso di pluralità di richieste da parte del medesimo CLIENTE, per ogni singolo immobile per cui il CLIENTE richiede l'erogazione del SERVIZIO.

4.2. Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato contestualmente alla richiesta di cui all'art. 1.1. e dovrà avvenire con le modalità indicate nella sezione denominata "Casa Virtuosa" sul sito internet www.dolomitienergia.it.

4.3. In nessun caso il pagamento da parte del CLIENTE potrà essere sospeso o ridotto, neppure in caso di contestazione, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il CLIENTE vanta nei confronti del FORNITORE, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo scritto tra le PARTI.

4.4. Il CLIENTE effettuerà i pagamenti attraverso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento all'interno dell'Unione Europea secondo le modalità indicate nella sezione denominata "Casa Virtuosa" sul sito internet www.dolomitienergia.it. Il FORNITORE è abilitato a non accettare i pagamenti provenienti da soggetti privi di tali requisiti; nell'ipotesi in cui il CLIENTE non risultasse in grado di rispettare le suddette prescrizioni, egli dovrà darne comunicazione scritta al FORNITORE, indicando le ragioni e le soluzioni prospettate, che saranno valutate dal FORNITORE, che resterà comunque libero di non aderirvi.

Art. 5. - Recesso

5.1. Qualora il CONTRATTO venga concluso dal CLIENTE in un luogo diverso dai locali commerciali del FORNITORE o mediante strumenti di comunicazione a distanza, il CLIENTE può recedere senza oneri e senza indicarne le ragioni entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto. Per esercitare il diritto di recesso il CLIENTE è tenuto ad informare il FORNITORE della sua decisione di recedere dal contratto tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R., fax o posta elettronica certificata. Per rispettare il termine è sufficiente che il CLIENTE invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.

5.2 Il CLIENTE, preso atto dell'informativa sul diritto di recesso di cui al punto 5.1 che precede, autorizza il FORNITORE all'immediato avvio della prestazione del servizio "Casa Virtuosa", dichiarandosi consapevole che ciò comporterà la perdita, ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. A) D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, titolato "Codice del Consumo", del diritto di recedere dal CONTRATTO dopo la piena esecuzione del SERVIZIO da parte del FORNITORE.

Art. 6. - Forza Maggiore

6.1. Il FORNITORE non sarà responsabile per qualsiasi inadempimento del CONTRATTO dovuto a cause di forza maggiore o comunque a qualsiasi causa estranea alla propria attività.

6.2. Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non esaustiva:

- leggi, regolamenti, provvedimenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sul SERVIZIO oggetto del CONTRATTO;
- provvedimenti di pubbliche autorità che rendano al FORNITORE, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico;
- scioperi a carattere nazionale e/o di categoria e/o altri eventi indipendenti dalla volontà delle PARTI;
- cause di incendio, inondazione, terremoto, esplosioni, sabotaggio, attentati terroristici, atti vandalici, fulmini, guerra, tumulti.

6.3. Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, come sopra detto, tale PARTE ne darà comunicazione all'altra entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'evento, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione totale o parziale del servizio e la natura del caso di forza maggiore.

Art. 7. - Proprietà industriale e intellettuale

7.1. Il CLIENTE riconosce espressamente che, al fine di svolgere tutte le attività di cui al presente CONTRATTO, il FORNITORE utilizzerà in varia misura il know-how e le conoscenze tecnologiche, gestionali, organizzative, metodologiche o di altro genere sviluppate dal FORNITORE.

7.2. Le PARTI concordano che il CLIENTE non avrà, a qualunque titolo, alcun diritto di proprietà industriale e/o intellettuale sul know-how o sulle conoscenze indicate all'art. 8.1. che rimangono di titolarità esclusiva del FORNITORE.

7.3. Le PARTI concordano che resterà sempre di spettanza del FORNITORE la proprietà dei diritti d'autore sui progetti redatti in adempimento del presente CONTRATTO.

7.4. Le PARTI non concedono l'una all'altra il diritto di usare marchi, nomi commerciali o altre denominazioni in ogni tipo di pubblicazione senza il previo consenso scritto dell'altra PARTE.

Art. 8. - Rinvio Normativo

8.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio a quanto contenuto nelle disposizioni di legge, alle Delibere dell'Autorità dell'energia elettrica il gas e il sistema idrico e alle norme del Codice Civile, ove applicabili.

Art. 9. - Inserimento di Regolamentazioni Tecniche e di Clausole Negoziali

9.1. Il presente CONTRATTO si intenderà automaticamente modificato mediante l'inserimento di clausole negoziali e regole tecniche che venissero obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.

9.2. Parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del presente CONTRATTO che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente articolo 10.1.

9.3. Qualora i contenuti imposti dai provvedimenti di cui ai precedenti artt. 10.1 e 10.2 non siano suscettibili di inserimento automatico nel presente CONTRATTO, le PARTI provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.

Art. 10. - Legge applicabile e Foro Competente - Informativa rispetto ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

10.1. il presente CONTRATTO è regolato dalla legge italiana.

10.2. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le PARTI in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del CONTRATTO, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, impregiudicata la competenza inderogabile di ogni altro foro prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Per tutte le controversie fra il FORNITORE e il CLIENTE che rivesta la qualifica di consumatore (ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, titolato "Codice del Consumo") sarà esclusivamente competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del CLIENTE, se ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

10.3. Il FORNITORE informa il CLIENTE che riveste la qualifica di consumatore (ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, titolato "Codice del Consumo") che in attuazione dell'art. 141 del Codice del Consumo è stata istituita una piattaforma europea per la risoluzione on-line delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR, accessibile all'indirizzo internet <http://ec.europa.eu/consumers/odr>) attraverso la quale il CLIENTE potrà consultare l'elenco degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione on-line della controversia in cui sia coinvolto.

Art. 11. - Comunicazioni

11.1. Le PARTI eleggono domicilio, a tutti gli effetti del CONTRATTO, come segue:

CLIENTE: presso l'indirizzo indicato nella sezione "Dati del cliente" del sito internet www.dolomitienergia.it.

FORNITORE: presso la propria sede legale in Via Fersina, 23, 38123 Trento (TN).

Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto nel domicilio eletto. In particolare il CLIENTE dovrà inoltrare le comunicazioni per iscritto (indicando il conto contrattuale o codice POD relativi alla fornitura) all'indirizzo DOLOMITI ENERGIA S.p.A., Via Fersina n. 23, 38123 - Trento oppure a mezzo fax al numero 0461/362332, o via email all'indirizzo info@dolomitienergia.it o via posta elettronica certificata all'indirizzo info@cert.dolomitienergia.it.

11.2. Il CLIENTE dovrà comunicare tempestivamente al FORNITORE ogni variazione dell'indirizzo, compreso quello di posta elettronica, dichiarato con la richiesta di esecuzione del SERVIZIO.